



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI



Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici  
Ufficio gestione gare lavori pubblici

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento  
☎ 0461.496444 - ☒ 0461.496422  
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

Trento, **14 APR. 2014**

Prot. n. S171/14/ **207588** /3.5/312-2014  
(da citare interamente nella corrispondenza)

**Oggetto:** Bando di gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 – Lavori di realizzazione della nuova scuola d'Arte – liceo artistico "G. Soraperra" a Pozza di Fassa (TN). Codice CIG 5160942012.

**Scadenza 6 giugno 2014.**

(determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 32 di data 20.02.2014).

La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, indirizzo PEC [serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it), intende appaltare, a mezzo di **procedura aperta** ai sensi dell'art. 20 della L.P. 26/1993 e s.m. e del Titolo III, Capo II, Sezione III del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, i seguenti servizi:

- a) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008.

Si precisa che l'incarico professionale in oggetto è riferito ai lavori di realizzazione della nuova scuola d'Arte – liceo artistico "G. Soraperra" a Pozza di Fassa di cui è in corso la gara d'appalto.

**Prestazione principale: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.lgs. 81/2008; prestazioni secondarie: non previste.**

L'importo stimato del corrispettivo, posto a base d'asta, è pari ad **Euro 218.958,77.=**, esclusi oneri previdenziali e fiscali.

In quanto trattasi di servizio di natura intellettuale non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del "DUVRI" (Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze).

L'importo a base d'asta è calcolato in base alle tariffe professionali di cui al D.M. 143/2013, che sono state utilizzate come base di riferimento per il calcolo del suddetto importo, comprensivo anche del

rimborso spese, con l'applicazione delle seguenti categorie di opere per la determinazione dell'onorario (la seconda colonna definisce la corrispondenza delle categorie di opere di cui al D.M. 143/2013 rispetto alle classi e categorie di opere di cui alla L. 143/1949):

#### Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

categoria di opere	corrispondenza L. 143/49	Importo presunto in €
edilizia	Ic – Id	6.635.152,14.=
strutture A	Ig – If	2.938.896,14.=
Impianti A (IA.01)	IIIa	335.567,33.=
Impianti A (IA.02)	IIIb	1.619.682,54.=
Impianti A (IA.03)	IIIc	1.470.874,92.=

Per ulteriori dettagli si rimanda all'allegato "E" che comprende il computo dell'onorario professionale.

Unità stimate dall'Amministrazione come necessarie per lo svolgimento dell'incarico: n. 2 (due) a **PENA DI ESCLUSIONE**, che costituiranno il gruppo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (pag. 5 dell'allegato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte").

Si precisa che il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere assunto da una singola persona fisica in possesso dei requisiti fissati dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. a **PENA DI ESCLUSIONE**; le persone facenti parte del gruppo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e che non rivestono personalmente il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolgono, a scelta del concorrente, le mansioni di cui agli articoli 115 e 116 del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg; anche per queste persone è richiesto il possesso dei requisiti fissati dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m. a **PENA DI ESCLUSIONE**.

I singoli soggetti facenti parte del gruppo di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione potranno partecipare all'offerta di un solo Concorrente, **PENA L'ESCLUSIONE** di tutte le offerte cui hanno aderito.

#### Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Sono disponibili sul sito Internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444, telefax: 0461/496422, indirizzo PEC: [serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it)) nei giorni feriali escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30) i documenti/modelli di seguito indicati:

- il bando integrale di gara e i modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (allegati A, B, C1, C2, C3, C4),
- il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria (allegato D),
- la tabella di calcolo dell'onorario a base di gara (allegato E),
- il documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (allegato F),
- il fac-simile di offerta economica e dichiarazione di subappalto,
- il Capitolato speciale d'appalto

L'ulteriore documentazione tecnica costituita dagli elaborati del progetto esecutivo dei lavori ai quali si riferisce l'incarico oggetto di appalto sono in visione presso l'Ufficio gestione gare lavori pubblici sopra indicato e possono essere ordinati in copia su supporto informatico (cd rom) presso il predetto Ufficio.

Il cd rom costituisce solamente un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze

**faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali.**

I concorrenti possono presentare richiesta per il rilascio della predetta documentazione, anche a mezzo fax, al sopra citato ufficio appalti, **non oltre 15 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta**, indicato nel bando di gara. Il rilascio avverrà entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta.

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo PEC ([serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it)) o fax, all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422), **entro e non oltre 14 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta**. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax e l'indicazione dell'indirizzo PEC.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.**

**Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, ivi comprese le convocazioni delle successive sedute di gara, avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 3.1 ovvero acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.**

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando**. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

## **1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Per essere ammesso alla procedura aperta, il concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PER GLI APPALTI E CONTRATTI - UFFICIO GESTIONE GARE LAVORI  
PUBBLICI  
VIA DOGANA 8 – 1^ PIANO, STANZA 101,  
38122 TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 giugno 2014,**

**un PLICO chiuso con le seguenti modalità:**

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'offerente (nel caso di associazione temporanea la scritturazione o

stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da uno dei soggetti costituenti l'associazione temporanea).

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale del partecipante e la seguente dicitura:

**“gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008 – Lavori di realizzazione della nuova scuola d'Arte – liceo artistico “G. Soraperra” a Pozza di Fassa (TN). Codice CIG 5160942012. NON APRIRE”**

**Il plico dovrà contenere al suo interno, la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, e precisamente:**

- A) la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** di atto notorio e di certificazione circa la sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 2;
- B) la RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto di seguito specificato al successivo paragrafo 3.3;
- C) se dovuta, la DOCUMENTAZIONE prevista ai paragrafi 3.4, 3.5, 4, 5, 6 e 7 per i raggruppamenti già costituiti, per i concorrenti che hanno avuto o hanno in corso una modificazione soggettiva, in caso di avvalimento e in caso di concorrente ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale;**
- D) il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 3.2;**
- E) la busta contenente l'OFFERTA TECNICA**, a sua volta adeguatamente **controfirmata e sigillata** sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura **“offerta tecnica”**;
- F) la busta contenente l'OFFERTA ECONOMICA**, a sua volta adeguatamente **controfirmata e sigillata** sui lembi di chiusura con le medesime modalità evidenziate con riferimento al plico, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura **“offerta economica”**.

Comporta l'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** la mancata presentazione della documentazione di cui alle precedenti lettere **A), B), C)** se dovuta, **D)** ed **F)**.

La mancata presentazione della busta contenente l'offerta tecnica (lettera **E**) comporta l'attribuzione di **0 (zero) punti** per l'offerta tecnica.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio Gestione Gare lavori pubblici – Via Dogana,

8 – 1<sup>^</sup> piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);

- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'Ufficio gestione gare lavori pubblici – Via Dogana, 8 – 1<sup>^</sup> piano, stanza 101, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti ad inoltrare i plichi **esclusivamente all'indirizzo sopra riportato** e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 16 GIUGNO ALLE ORE 09.00, PRESSO LA SALA ASTE SITA IN VIA DOGANA N. 8**

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC/fax.

Gli interessati (legali rappresentanti dei concorrenti e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi alla gara, in conformità all'art. 20, comma 3) lett. a), b), c), d), e), f) e g) della L.P. 26/1993 e s.m., i sottoindicati soggetti:

- liberi professionisti singoli
- liberi professionisti in studi associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
- persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione Europea abilitati nei loro paesi di origine.

**I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generali indicati all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e nel presente bando nonché dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica organizzativa di seguito indicati.**

Le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 90 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010; le società professionali dovranno essere in

possessiono dei requisiti stabiliti dall'art. 90 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dall'art. 255 del D.P.R. 207/2010, a cui si fa espresso rinvio.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4, indicata al successivo paragrafo 3.5. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

Per i consorzi stabili si applica quanto disposto dall'art. 90 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 256 del D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell'articolo 36 comma 6 della L.P. 26/93, è vietata la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, l'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine. I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. I concorrenti residenti nell'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni dell'art. 37 della L.P. 26/93, in quanto compatibili con l'oggetto della presente gara. Si precisa in particolare che non trova applicazione quanto previsto dal comma 5 quater del citato art. 37.

Si evidenzia che l'offerta congiunta comporta, in caso di raggruppamento di tipo orizzontale la responsabilità solidale nei confronti dell'Ente di tutti i soggetti raggruppati. In ogni caso, ognuno dei soggetti raggruppati conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

È ammessa la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento. Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, in caso di aggiudicazione, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, e con la dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dalla normativa vigente in materia.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento temporaneo di professionisti ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualunque modificazione dell'eventuale Raggruppamento aggiudicatario comporterà la **DECADENZA** dall'aggiudicazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, **PENA L'ESCLUSIONE**. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti partecipanti.

Alla procedura concorsuale non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per

provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere **nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili** che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

Pertanto, se l'offerente è **soggetto diverso da una persona fisica individuale** (cioè diverso da professionista singolo o associato), in sede di offerta dovrà essere indicata:

1. le **persone fisiche** individuate per l'espletamento dell'incarico;
2. idonea **modalità contrattuale** con la quale tali persone sono incaricate [*esempio: per dipendente della società. indicare il pertinente contratto di lavoro applicato, mansioni, tipologia contrattuale*].

Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e i professionisti incaricati delle mansioni di cui agli artt. 115 e 116 del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg. che costituiranno il gruppo per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere in possesso dell'**abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008**.

Ai sensi dell'art. 20 commi 10 e 11 della L.P. 26/93 e s.m. gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi o comunque di altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e le forniture ad essi funzionali, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà essere assunto da **una singola persona fisica**.

Per le relative prestazioni i soggetti individuati possano avvalersi di collaboratori, come previsto dal capitolato d'oneri. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La mancata disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della/e persona/e fisica/e nominativamente individuata/e dal concorrente comporterà la **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** di appalto in danno dell'Appaltatore, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni che la stessa avesse a subire a causa dell'inadempimento, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Amministrazione di considerarne la sostituzione con altro professionista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

## **2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

1. Ciascun concorrente dovrà possedere i **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 indicati al successivo paragrafo 3, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

2. I soggetti incaricati dello svolgimento della prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e delle mansioni di cui agli articoli 115 e 116 del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg, cui si riferisce il servizio oggetto di appalto, dovranno essere **nominativamente indicati** nella dichiarazione di cui al successivo paragrafo 3 e risultare in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., a **PENA DI ESCLUSIONE**:

Nel caso di **società**, tali requisiti dovranno essere soddisfatti dal **direttore tecnico** della stessa ovvero da un **dipendente assunto**, dalla stessa società, a **tempo indeterminato**.

In ogni caso, resta fermo il **numero minimo** di n. 2 persone richiesto per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto. Si precisa che le persone facenti parte dell'ufficio di coordinamento delle misure di sicurezza in fase di esecuzione e che non svolgono personalmente la mansione di coordinatore delle misure di sicurezza in fase di esecuzione, svolgono, a scelta del concorrente, le mansioni di cui agli articoli 115 e 116 del Regolamento della L.P. 26/93.

3. Per le società è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, a **PENA DI ESCLUSIONE** (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*).

Per i liberi professionisti singoli o associati, è richiesta l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

## **2.2 REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

In conformità a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti ai fini della partecipazione sono i seguenti:

1. fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93, realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **3 volte** l'importo a base d'asta;
2. espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolti con i prescritti requisiti relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare ovverosia: edilizia (corrispondenti alle classi e categorie Ic o Id di cui alla L.143/49), strutture A (corrispondenti alle classi e categorie Ig o If di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.01 (corrispondenti alla classe e categoria IIIa di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.02 (corrispondenti alla classe e categoria IIIb di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.03 (corrispondenti alla classe e categoria IIIc di cui alla L. 143/49), per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie; a tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

**Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie.**

3. espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori) (cosiddetti "servizi di punta") svolti con i prescritti requisiti relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono gli incarichi da affidare ovverosia: edilizia (corrispondenti alle classi e categorie Ic o Id di cui alla L.143/49), strutture A (corrispondenti alle classi e categorie Ig o If di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.01 (corrispondenti alla classe e categoria IIIa di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.02 (corrispondenti alla classe e categoria IIIb di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.03



(corrispondenti alla classe e categoria IIIc di cui alla L. 143/49), per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a **0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento. A tale fine il concorrente dovrà allegare l'elenco dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento. Si precisa che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento" si intendono quelli espletati con riferimento a cantieri "fissi" a sviluppo "puntuale" (esempio: edifici) e non quelli in cantieri di tipo "mobile" e/o "lineare" (esempio: strade).

**Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito incarichi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli incarichi per ogni classe e categorie.**

4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno **4 unità**; sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A., e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

**Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.**

Gli incarichi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche gli incarichi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettere "b" e "c" del Regolamento provinciale, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione possono essere computati incarichi appartenenti alla classe e categoria Id) in luogo della Ic) e alla classe e categoria If) in luogo della Ig).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del regolamento provinciale "Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera f) della legge, dimostrano il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati e possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara".

Ai sensi dell'art. 19 c. 1 del Regolamento, le società costituite dopo l'entrata in vigore della Legge 18 novembre 1998 n. 415 per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E G.E.I.E.**

Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai precedenti punti 1, 2 e 4 possono essere posseduti **cumulativamente** dal raggruppamento, **senza alcuna percentuale minima per la capogruppo**.

**Il requisito di cui al precedente punto 3 inerente i cosiddetti “servizi di punta” NON È FRAZIONABILE e pertanto, a PENA DI ESCLUSIONE:**

- a) non saranno considerati utili i due servizi che non conseguano, anche cumulativamente, l'importo minimo richiesto per ciascuna categoria e classe indicata;
- b) non è necessario che il concorrente abbia eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, potendo anche dimostrare di avere realizzato due servizi per ogni singola categoria e classe: i due servizi potranno, pertanto, riferirsi anche ad appalti/cantieri diversi rispetto agli appalti/cantieri ai quali si riferiscono i servizi in altre categorie e classi;
- c) saranno, in ogni caso, considerati utili i due “servizi di punta” a condizione che entrambi i servizi siano stati espletati, con riferimento a ciascuna classe e categoria, dal medesimo operatore economico aderente al raggruppamento.

### **AVVALIMENTO**

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 58.27 della L.P. 26/1993 e s.m..

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 3.4.

## **3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO E DI CERTIFICAZIONE**

### **3.1 DICHIARAZIONE**

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, (*unitamente alla cauzione provvisoria e alla ricevuta del versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza*) la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il partecipante), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, **attestante** quanto segue:

- 1a) (*per le società*) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
- 1b) (*per liberi professionisti singoli o associati*) l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- 2) **il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) - DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. 163/2006 e s.m. attualmente in carica, nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dal concorrente nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti.**

Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza**:

- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

**le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

**2bis) In ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:**

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

*oppure, una delle seguenti alternative,*

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

**2ter) In ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006:**

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

*(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)*

- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusta provvedimento del Tribunale di \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e dichiara di avvalersi dell'impresa

\_\_\_\_\_ ed allega ai fini della partecipazione la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis e indicata al paragrafo 3.5.

**Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione.** Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della

Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

1. partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
2. corruzione (art. 319 c.p.)
3. frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
4. riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti del solo aggiudicatario.

**Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per FALSA DICHIARAZIONE, ai sensi ed agli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006.**

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si allegano copia dell'art. 38 commi 1, 1-bis e 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e copia dell'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

- 3) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo del servizio e sulla sua esecuzione;

- 4) l'elenco dei singoli professionisti che espletteranno l'incarico, le relative abilitazioni professionali e le prestazioni che saranno svolte, ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93; in particolare, dovranno essere indicati:
- il titolo di studio posseduto
  - gli estremi dell'attestato di frequenza, con positiva verifica finale dell'apprendimento, dello specifico corso in materia di sicurezza di cui all'art. 98 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. (*qualora, ai sensi dell'art. 98 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 e s.m., il concorrente non sia tenuto alla frequenza del corso di formazione con positiva verifica finale, dovranno essere indicati i titoli equipollenti posseduti*)
  - (*eventualmente*) gli estremi delle attestazioni di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'allegato XIV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
  - (*eventualmente, se l'offerente è soggetto diverso da una persona fisica individuale*) l'indicazione dell'idonea modalità contrattuale con la quale tali professionisti sono incaricati;
- 5) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato d'onere e negli elaborati del progetto esecutivo;
- 5bis) in caso di aggiudicazione, di impegnarsi a non accettare incarichi professionali dall'appaltatore dei lavori e a comunicare l'esistenza di eventuali rapporti professionali in essere con l'appaltatore dei lavori;
- 6) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni del lavoro, nonché degli obblighi economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- 7) (*eventuale in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti*): dovranno essere indicati il soggetto capogruppo, i soggetti costituenti il raggruppamento nonché le quote/parti del servizio che verranno svolte da ciascun soggetto e, per i raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere dichiarato l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 della L.P. 26/1993 e s.m.;
- 8) (*se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.P. 26/93 e s.m.*) l'elenco dei soggetti consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.P. 26/93 e s.m.;
- 9) (*eventuale in caso di G.E.I.E.*): dovranno essere indicati i soggetti facenti parte del G.E.I.E.

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- 10) di aver realizzato, nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, un fatturato globale per incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri incarichi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93, di importo non inferiore a 3 volte l'importo a base d'asta;

#### **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E D'ESPERIENZA**

- 11) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolti con i prescritti requisiti relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie: edilizia (corrispondente alle classi e categorie Ic o Id di cui alla L.143/49), strutture A (corrispondenti alle classi e categorie Ig o If di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.01 (corrispondenti alla classe e categoria IIIa di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.02 (corrispondenti alla classe e categoria

IIIb di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.03 (corrispondenti alla classe e categoria IIIc di cui alla L. 143/49), per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie; a tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco** degli incarichi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento;

- 12) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ) (cosiddetti "servizi di punta") svolti con i prescritti requisiti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie: edilizia (corrispondenti alle classi e categorie Ic o Id di cui alla L.143/49), strutture A (corrispondenti alle classi e categorie Ig o If di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.01 (corrispondenti alla classe e categoria IIIa di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.02 (corrispondenti alla classe e categoria IIIb di cui alla L. 143/49), impianti A – IA.03 (corrispondenti alla classe e categoria IIIc di cui alla L. 143/49), per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a **0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; a tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco** degli incarichi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento;
- 13) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara è pari ad almeno **4 unità**.

Nella dichiarazione di cui sopra si chiede inoltre di autorizzare eventualmente che le comunicazioni della presente procedura individuate dall'art. 48 e dall'art. 79 comma 5 del D.lgs. 163/2006 avvengano a mezzo fax con l'indicazione del numero.

**La dichiarazione di cui al presente paragrafo 3.1 dovrà essere resa e sottoscritta:**

- 1. dal professionista qualora partecipi singolarmente;**
- 2. da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiara di averne i poteri;**
- 3. dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili;**
- 4. dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del GEIE, nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito;**
- 5. dal legale rappresentante del soggetto capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito.**

In caso di **Raggruppamento temporaneo**, ciascun soggetto raggruppato dovrà rendere le dichiarazioni (sottoscritte dal legale rappresentante degli stessi o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto raggruppato) attestanti il possesso dei requisiti di cui **punti 1 – 7 se dovuti**. Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai precedenti punti 10, 11 e 13 possono essere posseduti **cumulativamente** dal raggruppamento, **senza alcuna percentuale minima per la capogruppo**.

**Il requisito di cui al precedente punto 12 NON È FRAZIONABILE**: si veda quanto precisato al precedente paragrafo 2.

### **3.2. DEPOSITO CAUZIONALE**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **PENA DI ESCLUSIONE**, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un

ammontare pari ad Euro 4.379,18.=, corrispondente al 2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.

Alla cauzione provvisoria si applica il beneficio della riduzione della cauzione del 50% in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati (art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006).

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato al concorrente capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato - o comunque riconducibile - a tutti i concorrenti del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

1. tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del tesoriere capofila della PAT - UniCredit Banca Spa; il versamento può essere altresì effettuato tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN IT97N0200801820000100695532; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara.  
**Si precisa che in caso di costituzione del deposito cauzionale in contanti l'offerta dovrà essere altresì corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
2. **in titoli** del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere della Provincia Autonoma di Trento a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.  
**Si precisa che in caso di costituzione del deposito cauzionale in titoli l'offerta dovrà essere altresì corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
3. mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fidejussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (con estensione .p7m), a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.

- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**sottoscrizione in originale** del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

**oppure**

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (**a tal fine è utilizzabile il fac-simile di dichiarazione allegato**).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), integrata dalle seguenti clausole:

1. **"il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione"**;
2. **"Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile"**.

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le **seguenti clausole**, come previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e s.m.:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata A.R. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
5. il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

**La fideiussione dovrà inoltre riportare, a PENA DI ESCLUSIONE, la seguente clausola:**

6. **il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti**



**aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.**

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutti i concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dai concorrenti a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

**Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura di gara:**

1. la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
2. la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs, n. 163/2006. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

**3.3 RICEVUTA DI VERSAMENTO a comprova dell'avvenuto pagamento DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA.**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata a **PENA DI ESCLUSIONE la ricevuta a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di Euro 20,00.=** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 21 dicembre 2011 – secondo le istruzioni contenute sul sito internet:

**<http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione>**.

**Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.**

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 5160942012** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "*Servizio riscossione*" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. **A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque**

momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dal soggetto individuato quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.

**La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla gara.**

### **3.4 AVVALIMENTO**

In conformità all’art. 58.27 della L.P. 26/1993 e s.m., in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all’appalto, oltre alle dichiarazioni di cui al paragrafo 3.1, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto offerente attestante l’avvalimento del requisito di capacità economica e/o del/i requisito/i di capacità tecnica di cui ai punti 1, 2, 3 e/o 4 del **paragrafo 2.2** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e del soggetto ausiliario;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario con cui lo stesso si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che il medesimo non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006;
- e) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010 il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  - b) durata;
  - c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e), l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. Non è consentito, a **PENA DI ESCLUSIONE**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

### **3.5 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale (ovvero l'impresa non ancora ammessa, purché debitamente autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale, se nominato) può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la seguente documentazione oltre a quanto dichiarato al punto 4) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1:

- a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) La dichiarazione resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) di un altro operatore attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
  - il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
  - l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
  - di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 36 della LP 26/93;
- c) L'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla precedente lettera c).

### **4. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, i concorrenti che intendono partecipare alla gara riuniti in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre la documentazione di seguito indicata:

- A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito dai mandanti al soggetto qualificato capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata dal cui testo risulti

espressamente:

1. che i concorrenti partecipanti alla gara si sono costituiti in Raggruppamento temporaneo tra loro;
2. che detto Raggruppamento temporaneo persegue il fine di partecipare alla gara oggetto del presente disciplinare;
3. che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento stesso;
4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
5. che al soggetto qualificato capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto;
6. la prestazione che sarà assegnata a ciascun componente, fermo restando che le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere assunte da una singola persona fisica, ancorché per le relative prestazioni gli stessi possano avvalersi di collaboratori, come previsto dal capitolato d'oneri.
7. la quota/parte di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., qualora non risulti da altra documentazione presentata;
8. le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.

#### **5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI CONCORRENTI CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

Il concorrente, che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **6. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato **"PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE"**.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adeguata motivazione.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a **PENA DI ESCLUSIONE**, alcun riferimento di tipo economico.

## 7. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura OFFERTA ECONOMICA, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara, l'offerta economica, in carta resa legale, anche mediante la compilazione dell'allegato modello, consistente nell'indicazione:

- a) del ribasso percentuale unico da applicarsi all'importo a base d'asta, in misura comunque non superiore a **35,00 per cento** (art. 30 comma 1, lett. e del DPP 11.05.2012, n. 9-84/Leg).
- b) dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all'art. 87 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.

**Qualsiasi valore di ribasso offerto superiore al detto limite del 35% verrà automaticamente riportato al valore massimo ammissibile. Sono ammesse esclusivamente le offerte in ribasso.**

Il ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, con due decimali dopo la virgola; eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno considerati. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

**L'offerta economica deve essere sottoscritta:**

1. dal professionista qualora partecipi singolarmente;
2. da tutti i professionisti associati nel caso di associazione professionale ovvero dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri;
3. dal legale rappresentante in caso di società o consorzi stabili;
4. dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del GEIE, nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituito;
5. dal legale rappresentante del soggetto capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito;

### **GIUSTIFICAZIONI DELL'ANOMALIA**

**Si ricorda che**, al fine della verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art 87 e dell'art. 88 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 del suddetto decreto, al fine dell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

**In tal caso le giustificazioni andranno inserite esclusivamente nella busta contenente l'offerta economica e l'eventuale dichiarazione di subappalto.**

La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo la procedura di seguito indicata.

## 8. SUBAPPALTO

**Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento della L.P. 26/93 è consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto del servizio oggetto del presente appalto, limitatamente alle attività indicate all'art. 20, c. 12 bis della L.P. 26/93 e s.m., ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m.**

Qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte del servizio oggetto di appalto, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione della parte del servizio che l'offerente intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del 30% dell'importo di contratto.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

## 9. PROCEDURA DI GARA

La commissione giudicatrice, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.

Ai concorrenti sorteggiati - mediante PEC/fax all'indirizzo indicato nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara - verrà richiesto di esibire, **entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta**, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e di esperienza di cui al paragrafo 3.1 punti 10 - 11 - 12 - 13.

È facoltà del partecipante presentare detta documentazione già in sede di gara, inserendola nel plico di cui al par. 2, esternamente alle due buste contenenti l'offerta economica e quella tecnica; si invitano comunque i concorrenti a preconstituire i documenti di cui al successivo par. 11.

Ai sensi dell'art. 13 comma quarto della legge 180/2011, i concorrenti che dichiarino di appartenere alla categoria delle micro, piccole e medie imprese sono esonerati dal presentare la detta documentazione.

La commissione giudicatrice, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;

- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, perché provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a disporre la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, dando inoltre incarico di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione e riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti in offerta tecnica e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a procedere, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La commissione giudicatrice procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

La commissione giudicatrice, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione in seduta riservata e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti le cui offerte tecniche siano risultate non rispettose degli adempimenti posti a pena di esclusione;
- b) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee;
- c) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti per l'elemento prezzo;
- e) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche mediante applicazione della formula indicata dall'elaborato denominato "**PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**";
- f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- g) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006;
- h) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia conseguito un punteggio superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere le offerte e le eventuali giustificazioni dei concorrenti di cui alla lettera f) all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

La commissione giudicatrice, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le eventuali verifiche di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

## 10. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006: *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”*.

In particolare il concorrente dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a. l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b. le soluzioni tecniche adottate;
- c. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- d. l'originalità del progetto, dei servizi offerti;
- e. l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

Il concorrente potrà produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra; le suddette giustificazioni andranno inserite **esclusivamente** nella busta contenente l'offerta economica unitamente all'eventuale dichiarazione di subappalto.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

**Ai sensi dell'art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a verifica contemporaneamente le offerte sospette di anomalia, non oltre la quinta.**

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.



## 11. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

I requisiti di partecipazione saranno comprovati in capo all'aggiudicatario; i requisiti tecnico-organizzativi e di capacità economico-finanziaria dovranno essere comprovati **anche dal concorrente che segue in graduatoria (se non compreso tra i concorrenti sorteggiati)**, come previsto dall'art. 48, co. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. La mancata produzione della documentazione o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni determinerà le conseguenze previste dall'art. 48, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: esclusione del concorrente, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. In questo caso l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta e la verifica in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11/11/2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28/11/2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori concorrenti partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000. Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dagli aggiudicatari.

Il contratto sarà stipulato subordinatamente agli adempimenti di cui alla normativa antimafia, entro i termini che saranno successivamente comunicati al concorrente aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, la sottoindicata documentazione:

- Fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 3 volte l'importo a base d'asta:
  - A) per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante del concorrente che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
  - B) per le società di ingegneria: copia del Bilancio riclassificato in base alle norme del codice civile, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra

d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

- Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti il bando di gara (art. 28 c. 1 lett. d) del Regolamento):
  - A) per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
  - B) per i dipendenti: copia, anche per estratto, del contratto di lavoro da cui risulti il profilo professionale;
  - C) per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
  
- Servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie Ic) o Id), If) o Ig), IIIa), IIIb), IIIc), eseguiti negli ultimi 10 anni (art. 28 c. 1 lett. b) del Regolamento):
  - A) per incarichi eseguiti per conto di committenti pubblici: acquisizione d'ufficio;
  - B) per incarichi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento degli incarichi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono gli incarichi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori.
  
- Servizi di cui all'art. 28 c. 1 lett. c) del Regolamento eseguiti negli ultimi 10 anni ossia due servizi di coordinatore per la progettazione e/o di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (cosiddetti "servizi di punta") relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie Ic) o Id), If) o Ig), IIIa), IIIb), IIIc):
  - A) per incarichi eseguiti per conto di committenti pubblici: acquisizione d'ufficio;
  - B) per incarichi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento degli incarichi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono gli incarichi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori.

**Con riferimento agli incarichi espletati negli ultimi 10 anni e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.**

**Si invitano i partecipanti a predisporre i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto, al fine di addivenire ad una celere conclusione del procedimento di affidamento.**

In caso di Raggruppamento temporaneo, la dimostrazione dei requisiti dovrà riguardare tutti i soggetti facenti parti del Raggruppamento.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000.** In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di Amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

**A comprova della veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese la restante documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'Amministrazione procedente.**

L'Amministrazione ha facoltà di estendere la verifica anche a concorrenti diversi dall'aggiudicatario.

Qualora, a seguito dell'accertamento sopra descritto, la documentazione richiesta non venga fornita, o le dichiarazioni contenute nell'offerta non risultino confermate, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, all'escussione della cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.

I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

**Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCOTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P., IVI COMPRESSE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.**

## **12. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

La stipulazione del contratto è subordinata agli **adempimenti** previsti dalla normativa antimafia.

**L'aggiudicatario dovrà presentare il MODELLO GAP** inviato dall'Amministrazione appaltante stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante dell'aggiudicatario (o del capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

Qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara), ai fini della stipulazione del contratto è richiesta la presentazione del **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito al soggetto capogruppo dai mandanti e la relativa **PROCURA**, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), con i contenuti indicati nel punto 4 del presente Invito.

Con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3.1, punto 5bis), si precisa che prima della stipula del contratto la Stazione appaltante si riserva di esaminare la sostanziale incidenza sull'incarico oggetto del presente appalto di eventuali rapporti professionali in essere con l'appaltatore dei lavori e di adottare tutte le misure ritenute necessarie **al fine di garantire la piena indipendenza e autonomia nello svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza.**

### 13. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione, **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 11, LA FIDEJUSSIONE di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 comm 7 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;  
*oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia Autonoma di Trento;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno

- dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
  5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'aggiudicatario stesso.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

#### 14. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 **le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui giornali del bando e dell'avviso di aggiudicazione** di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006 **saranno a carico dell'aggiudicatario**. Tali spese vengono **stimate** a mero titolo indicativo **in 4.000,00.- Euro**.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia delle relative fatture. Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, a mezzo PEC ovvero telefax, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. **In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla **regolarizzazione** entro il termine posto dall'Amministrazione.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 D.Lgs. 163/2006.

Per le motivazioni d'urgenza indicate dal Dirigente dell'Agenzia Provinciale Opere Pubbliche con nota prot. n. PAT/RFS501-05/03/2014-0123196 di data 05 marzo 2014, l'Amministrazione può autorizzare l'**esecuzione del servizio** immediatamente dopo l'aggiudicazione e **prima della stipulazione del relativo contratto**, subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione ed entro i termini che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Enrico Sartori – tel: +39.0461.496445.

#### 15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti lavori pubblici - Ufficio gestione gare lavori pubblici intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio appalti lavori pubblici;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.


**In sede di offerta tecnica** di cui al paragrafo 6) del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso alle informazioni contenute nell'offerta medesima, **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata con adeguata motivazione**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del D.lgs. 163/2006.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica,

mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -



Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (A, B, C1, C2, C3, C4)
- Allegato D) fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore
- Allegato E) Tabella di calcolo dell'onorario a base di gara
- Allegato F) Parametri e criteri di valutazione delle offerte
- Allegato G) fac-simile di offerta economica e subappalto
- Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267

